



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati:

Maria Teresa Spanu	Presidente
Donatella Aru	Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: contratto bancario

nella causa iscritta al n. del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:

Parte_1 in persona dell'Amministratore Unico *p.t.*,
con sede in () capitale sociale di euro 10.000,00 – i.v., codice
fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle imprese di
n. *P.IVA_1*, e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale del
5 luglio 2018 in autentica del Notaio *Persona_1* (Rep. – Racc.
, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di in data
al n. serie IT, la *Controparte_1*
con sede in capitale sociale di euro 4.510.568,00 – i.v., codice fiscale,
partita IVA e iscrizione al Registro delle imprese di n. *P.IVA_2*
n. REA MI- , in persona dell'Avv. , in virtù dei poteri
a lui conferiti con procura speciale del Notaio Dott. *Persona_2* in
data 10.05.2019 (rep. racc.) registrata in Milano 2 il
al n. serie IT, elettivamente domiciliata in Via della
, n. presso lo studio dell'Avv. che la
rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata all'atto di precetto
opposto;

APPELLANTE

CONTRO

Controparte_2

[...], P. Iva *P.IVA_3*, con sede in
(OR) alla [...], in persona del socio e amministratore Sig. *CP_2*
[...], nato a (...) il [...]; *CP_2*
[...], C.F. *C.F._1*, nato a (...) il [...],
[...], *Controparte_3*, C.F. *C.F._2*, nata a
il [...], entrambi residente in [...], elettivamente
domiciliati in Oristano, Viale Armando Diaz n.64 presso lo studio dell'Avv.
Antonello Casula in forza di procure speciali alle liti allegate all'atto di
opposizione a precetto e alla comparso di costituzione in appello;

APPELLATI

All'udienza del 24 maggio 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle
seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello):

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, *contrariis reiectis*:

- **IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO**, accogliere per i motivi tutti
dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della
sentenza n. /2021 emessa dal Tribunale di Oristano, Giudice Dott.ssa
Consuelo Mighela, nell'ambito del giudizio R.G. n. /2020, letta in udienza
ex art. 281-sexies c.p.c. in data 09.12.2021, accogliere tutte le conclusioni
avanzate in prime cure che qui si riportano: "*In via principale e nel merito:
respingere, disattendere e non accogliere tutto quanto dedotto, ritenuto e
richiesto da parte attrice, e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte
da parte attrice per una e/o per tutte le ragioni di cui in narrativa,
condannando parte opponente al pagamento di tutte le somme di cui all'atto
di precetto opposto ovvero alla maggiore o minore somma che sarà
giudizialmente accertata;*

- *In via subordinata e nel merito: nel caso di mancato accoglimento della
suindicata richiesta, nell'ipotesi di declaratoria di nullità/irvalidità e/o
inefficacia del contratto di mutuo per cui è causa, accertare e dichiarare
l'indebito oggettivo ex art. 2033 c.p.c. sorto in capo alla parte opponente e
per l'effetto condannarla alla restituzione di tutte le somme indebitamente
percepite, a qualsiasi titolo erogate dalla banca, in favore della parte*

opposta, nella misura pari al capitale residuo non restituito, ovvero € 592.453,30, o di quella maggiore o minore che sarà giudizialmente accertata, oltre interessi al saggio legale dal di del dovuto fino all'effettivo soddisfo.

- in via istruttoria: si chiede sin da ora la nomina di CTU contabile, senza che ciò comporti alcuna inversione dell'onere della prova, al fine di verificare la correttezza di tutte le somme precettate e della corretta applicazione delle clausole contrattuali.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

2) Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale di Oristano per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.”

Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione):

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:

1) Previa declaratoria di quiescenza in relazione alle parti della sentenza non espressamente impugnate, rigettare, in quanto totalmente infondati in fatto ed in diritto, ogni motivo di gravame avversamente proposto e confermare integralmente la sentenza di primo grado n. /2021 emessa dal Tribunale di Oristano nel procedimento N. /2020 R.G.;

2) Nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi d'appello, nel merito accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado che si hanno per riportate:

a) Accertare e dichiarare anche in ragione dell'elaborato peritale, l'illegittimità e/o la nullità del precetto e l'inesistenza del diritto da parte della

Parte_1 per il tramite della mandataria *Controparte_1* [...] a procedere ad esecuzione forzata.

b) Accertare e dichiarare la nullità nel contratto di mutuo ipotecario del 11/11/2010, a rogito del Dott. *Controparte_4* (rep. n. , raccolta n.) e successivo contratto definitivo di mutuo agrario con garanzia ipotecaria stipulato il 29/11/ 2010 per difetto di causa, per i motivi meglio esposti in narrativa;

c) Accertare e dichiarare la sussistenza di usura nel contratto di mutuo ipotecario del 11/11/2010, a rogito del Dott. *Controparte_4* (rep. n. , raccolta n.) e successivo contratto definitivo di mutuo agrario con garanzia ipotecaria stipulato il 29/11/ 2010 per i motivi esposti in narrativa;

d) Accertare e dichiarare la violazione delle norme sulla trasparenza nel contratto di mutuo ipotecario del 11/11/2010, a rogito del Dott. CP_4 [...] (rep. n. , raccolta n.) e successivo contratto definitivo di mutuo agrario con garanzia ipotecaria stipulato il 29/11/ 2010 per i motivi meglio esposti in narrativa;

3) Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”

IN FATTO E IN DIRITTO

La vicenda è riassunta nella sentenza nei seguenti termini.

“1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la [...] Controparte_2 e personalmente Controparte_2 e Controparte_3 hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto del 14.02.2020, notificato il 24.06.2020, con cui la Controparte_1 quale mandataria e procuratrice speciale della Parte_1 aveva loro intimato il pagamento della somma di € 599.568,15, oltre agli interessi, in forza di contratto di mutuo agrario condizionato stipulato in data 11.11.2010, a rogito del Notaio dott. CP_4 [...] (rep. n. , raccolta n.) e successivo contratto definitivo di mutuo agrario con garanzia ipotecaria stipulato il 29.11.2010, sempre a rogito del Notaio CP_4 (rep. n. , raccolta n.), con cui il di S.p.A. aveva concesso alla società [...] Controparte_2 un mutuo fondiario di € 645.000,00, nonché in forza di fideiussione solidale prestata da CP_2 [...] , Controparte_2 Controparte_3 per tutte le obbligazioni derivanti dal mutuo concesso sino all'importo di € 967.500,00.

In via preliminare, gli opposenti hanno eccepito la carenza della titolarità del credito e la conseguente legittimazione ad agire della [...] Parte_1 per il tramite della mandataria Controparte_1 [...] non essendo sufficiente, per comprovare la cessione del credito in favore della società opposta l'asserita pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale n. - parte II del 14.06.2018.

A fondamento dell'opposizione, inoltre, la parte opponente ha lamentato:

- che il contratto di mutuo condizionato stipulato in data 11.11.2010 e il successivo contratto definitivo con garanzia ipotecaria stipulato il

29.11.2010, richiamati in precetto, non costituivano valido titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., in quanto dalla lettura del contratto e del successivo atto definitivo di erogazione e quietanza non risultavano pattuizioni espresse e univoche attestanti l'avvenuta disponibilità con immediatezza della somma mutuata in favore della mutuataria;

- che il contratto era nullo per difetto di causa ex art. 1418 c.c. e per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, in quanto, contrariamente a quanto indicato, lo scopo perseguito dalla banca era costituito dal rientro da un'esposizione debitoria pregressa derivante da alcuni contratti di finanziamento già in essere con lo stesso [redacted] (nello specifico: prestito agrario non ipotecario n. [redacted] del 30.10.2007 di originari €. 52.000,00; mutuo agrario n. [redacted] di €. 374.651,99; mutuo agrario n. [redacted] / [redacted] di €. 190.00,00 del 14.02.2007, per un totale di debito da ripianare di €. 602.436,71), ad esclusivo vantaggio della banca mutuante, per consolidare, con garanzia ipotecaria, un'esposizione debitoria non assistita da alcuna garanzia reale;

- che vi era stato un superamento del tasso soglia antiusura ex lege n. 108/1996, rilevante ai sensi degli artt. 1815, comma 2 c.c. e 644 c.p., nonché violazione dell'art. 1346 c.c. per indeterminatezza del tasso di interesse;

- che, inoltre, le clausole delle fidejussioni erano vessatorie e inefficaci per violazione degli artt. 33 e ss. del Codice del consumo, dovendo trovare pertanto applicazione il disposto di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente decadenza della creditrice, essendo ampiamente decorso nel caso di specie il termine di sei mesi previsto dalla citata disposizione;

- che, ad ogni modo, dall'eccepita nullità dell'atto di mutuo per mancanza di causa ex art. 1418 c.c., e comunque delle clausole relative agli interessi, conseguiva la nullità anche delle fidejussioni.

Gli opposenti hanno quindi concluso domandando al Tribunale di accertare e dichiarare, in via preliminare, la carenza di legittimazione ad agire della Parte_1 per il tramite della mandataria [...] Controparte_1 e, nel merito: "I. In accoglimento alla proposta opposizione, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare anche in ragione dell'elaborato peritale, l'illegittimità e/o la nullità del precetto e l'inesistenza del diritto da parte della Parte_1 per il tramite

della mandataria *Controparte_1* a procedere ad esecuzione forzata; 2. Accertare e dichiarare la nullità nel contratto di mutuo ipotecario del 11/11/2010, a rogito del Dott. *Controparte_4* (rep. n. , raccolta n.) e successivo contratto definitivo di mutuo agrario con garanzia ipotecaria stipulato il 29/11/2010 per difetto di causa, per i motivi meglio esposti in narrativa; 3. Accertare e dichiarare la sussistenza di usura nel contratto di mutuo ipotecario del 11/11/2010, a rogito del Dott. *CP_4* [...] (rep. n. , raccolta n.) e successivo contratto definitivo di mutuo agrario con garanzia ipotecaria stipulato il 29/11/2010 per i motivi esposti in narrativa; 4. Accertare e dichiarare la violazione delle norme sulla trasparenza nel contratto di mutuo ipotecario del 11/11/2010, a rogito del Dott. *Controparte_4* (rep. n. , raccolta n.) e successivo contratto definitivo di mutuo agrario con garanzia ipotecaria stipulato il 29/11/2010 per i motivi meglio esposti in narrativa; 5. Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia della clausola contrattuale di fideiussione inserita nel contratto di mutuo ipotecario del 11/11/2010, a rogito del Dott. *CP_4* [...] (rep. n. , raccolta n.) per difetto di causa, e comunque per intervenuta decadenza della garanzia; 6. Accogliere comunque l'exceptio doli e nullitatis esperita dagli attori opposenti attesa l'invalidità e nullità della pretesa creditoria; Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario".

2. Si è costituita in giudizio la società opposta, assumendo preliminarmente che, ai fini di comprovare la propria legittimazione, era sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco.

Nel merito, ha domandato in via principale il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, nell'ipotesi di declaratoria di nullità/invalidità e/o inefficacia del contratto di mutuo per cui è causa, ha chiesto che venisse accertato l'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. sorto in capo alla parte opponente e, per l'effetto, che quest'ultima venisse condannata alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, a qualsiasi titolo erogate dalla banca, in favore della parte opposta, nella misura pari al capitale residuo non restituito, ovvero € 592.453,30, o di quella maggiore o

minore somma giudizialmente accertata, oltre interessi al saggio legale dal di del dovuto fino all'effettivo soddisfo.”

Il Tribunale di Oristano con sentenza n. /2021 pubblicata il 9 dicembre 2021 ha così statuito:

“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1) accerta e dichiara il difetto di legittimazione attiva della Parte_1 [...] a far valere il credito sotteso al titolo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto datato 14.02.2020;

2) condanna la società opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore degli opposenti, che liquida nell'importo di complessivi € cui € per esborsi ed € per compensi professionali, oltre c.p.a. e I.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15% distrazione in favore dell'Avv. Antonello Casula, dichiaratosi amiatatario.”

Con atto di citazione notificato il 24 maggio 2022 propone appello la società Parte_1 rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.

Costituitisi in giudizio la Controparte_2 [...] , in persona del socio amministratore CP_2

[...] nonché in proprio Controparte_2 e Controparte_3 all'udienza del 24 maggio 2024 la causa è trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

- Sul difetto di legittimazione attiva

Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza laddove ha accolto l'eccezione del difetto di sua legittimazione attiva per non avere essa offerto prova convincente dell'avvenuta cessione in suo favore dei crediti, oggetto del contenzioso, da parte del S.p.A.

Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione in quanto *“sebbene, in astratto, l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale possa ritenersi sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, ove consenta di includere univocamente il credito azionato fra quelli oggetto della cessione in blocco, nel caso di specie, l'avviso pubblicato..... non può essere considerato sufficiente, atteso che non consente di ricondurre senza incertezze il credito vantato dall'odierna opposta fra quelli oggetto del*

in giudizio, non risulta che vi sia stata la segnalazione degli intimati alla Centrale dei Rischi."

Il Tribunale ha quindi ritenuto che *"a fronte della contestazione della legittimazione da parte degli intimati, l'odierna opposta non abbia sufficientemente documentato l'acquisto del credito azionato con l'atto di precetto, atteso che, per le ragioni sopra indicate, nel caso di specie, il solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non può considerarsi idoneo allo scopo."*

L'appellante ribadisce la sufficienza dell'avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale del prodotta in giudizio a comprovare l'avvenuta cessione, dovendo ritenersi che i titoli azionati, revocati nel mese di marzo 2017 e successivamente volturati a sofferenza come da documento prodotto, rientrassero perfettamente nelle categorie oggetto di cessione previste.

In ogni caso, rileva che dell'avvenuta cessione aveva dato atto, con dichiarazione pure prodotta, il Banco di Sardegna S.p.A.

Infine, evidenzia che la cessionaria aveva posto in condizioni le controparti di verificare se il proprio credito fosse compreso nell'ambito della cessione in parola, in quanto nell'avviso di cessione si leggeva *"la Banca Cedente e la Società renderanno disponibili nella pagina Web: www.*

.it, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo e-mail:

Email_1 Le parti debitorici avevano pertanto tutti gli strumenti per poter individuare il proprio debito all'interno della rosa di quelli ceduti.

Il motivo di appello è infondato.

Deve in via preliminare dichiararsi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. la produzione dei documenti nuovi nel presente grado del giudizio, ovvero la lettera di revoca degli affidi e la dichiarazione di cessione a firma del s.p.a., documenti che non possono essere pertanto utilizzati al fine di colmare le lacune di allegazione e di prova nel giudizio di primo grado.

contratto di cessione in blocco di crediti concluso in data 2018 tra la
Parte_1 e il S.p.A.”.

Premesso che con il suddetto avviso, “viene data comunicazione di un contratto di cessione di crediti, in virtù del quale la Parte_1 ha acquistato pro soluto dalla Banca Cedente “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza”.”, ad avviso del Tribunale “Il duplice riferimento, per l’individuazione dei crediti ceduti, a un documento identificativo allegato al contratto di cessione, non prodotto in giudizio, e alla classificazione dei debiti “a sofferenza” non consente di affermare con certezza che il credito sotteso al titolo posto a fondamento del precetto opposto rientri fra quelli oggetto del contratto di cessione.”

Per un verso “se è vero che, nello stesso avviso, si legge che la cessione ha avuto ad oggetto crediti derivanti da una certa tipologia di operazioni, in particolare da finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o crediti di firma, tuttavia l’indicazione non ha carattere onnicomprensivo.” in quanto il riferimento ad un documento identificativo allegato al contratto di cessione e non prodotto in causa “non consente di ritenere che tutti i crediti scaturenti da quel tipo di rapporti siano stati oggetto del contratto di cessione.

“Tale univocità non si riscontra neppure nella ulteriore precisazione, contenuta nell’avviso de quo, per cui ad essere stata oggetto di cessione è “l’intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la Banca Cedente alla data del 31 dicembre 2017”, in quanto non appariva sufficientemente comprovata la classificazione del debito indicata nell’avviso di cessione, “dovendosi in proposito rilevare che, al fine di ricondurre un debito alla categoria “sofferenze”, è necessaria, secondo le Istruzioni della Banca d’Italia per gli intermediari creditizi, una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria di soggetti di cui sia stato accertato, anche se non giudizialmente, lo stato di insolvenza, non potendo tale classificazione scaturire automaticamente da un mero ritardo nel pagamento del debito. D’altronde, dall’esame delle produzioni acquisite

E' poi inconferente l'argomentazione fondata sugli strumenti offerti con le indicazioni contenute nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale alla parte asseritamente debitrice al fine di verificare se il debito per cui è causa fosse o meno ricompreso nella cessione con esso comunicata.

Al riguardo, infatti, deve rilevarsi che, avendo l'opponente a precetto contestato in giudizio la legittimazione attiva dell'intimante, costei doveva offrire la prova dell'avvenuta cessione in suo favore del credito che azionava, irrilevante l'eventuale conoscenza di fatto che di detta cessione poteva aver acquisito la parte debitrice, anche eventualmente attraverso gli strumenti indicati nell'avviso.

Tanto premesso, la decisione del Tribunale pare condivisibile alla luce dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 28790/2024 che ha riassunto i principi affermati dalla Corte di legittimità, in tema di prova della legittimazione attiva collegata all'istituto della cessione in blocco di crediti cartolarizzati: *"2.3 E' stato infatti puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; v. anche nello stesso senso: Cass. 3405/2024) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorché avvenuta su iniziativa della parte cedente. Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata; tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così,*

espressamente: Cass., n. 17944/2023, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. 2.4 E' stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006). Occorre infatti tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. 2.5 Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali



indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra; v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023)."

Nel caso scrutinato, come affermato dal giudice di prime cure, la mancata prova del fatto che i debitori, odierni appellati fossero classificati "a sofferenza" (inutilizzabile, come sopra detto, la revoca degli affidi prodotta nel presente giudizio), non consente di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte, in base alle sue caratteristiche concrete, a quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.

Il rigetto del primo motivo d'appello impone di ritenere assorbite le ulteriori questioni sollevate dagli oppositori in primo grado e riproposte negli atti difensivi di entrambe le parti.

Le spese di lite sono liquidate secondo lo scaglione utilizzato dal Tribunale, applicando i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale stante la definizione in rito, le caratteristiche dell'attività difensiva spiegata e l'assenza di attività difensiva nella fase di trattazione/istruttoria.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:

1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna la società *Parte_I* alla rifusione delle spese di lite del presente grado del giudizio in favore della parte appellata che liquida in euro 7120,00 oltre spese generali, Iva e epa;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte d'Appello il 20 febbraio 2025

Il Presidente



Maria Teresa Spanu